

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE
ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE**

tra

la REGIONE LOMBARDIA, di seguito denominata Regione, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata da _____, nato il _____ a _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di _____, nominato con deliberazione della Giunta regionale _____, n. _____ ed autorizzato con deliberazione della Giunta regionale _____, n. _____ alla sottoscrizione della presente convenzione

e

l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato da in qualità di legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

PREMESSO

- a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";

- c) che la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 disciplina, tra gli altri tributi, la tassa automobilistica regionale;
- d) che con deliberazione 26 giugno 2007, n. 4986, è stato dato incarico a Lombardia Informatica spa di procedere alla gestione del sistema informativo tassa automobilistica regionale all'interno del SITRE, per conto di Regione Lombardia;
- e) che con deliberazione 27 marzo 2015, n. 3302, è stata definita la modalità di svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica e bonifica del relativo archivio attraverso apposita Convenzione con gli studi di consulenza pratiche automobilistiche in attuazione del principio di sussidiarietà amministrativa;
- f) che con deliberazione della Giunta Regionale _____, n. _____ è stata approvato lo schema della presente Convenzione;
- g) che l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione delle attività e detiene le tecnologie idonee a garantire le medesime attività di cui alla presente Convenzione in corrispondenza con le aspettative regionali;
- h) che è volontà degli Enti Pubblici su indicati, REGIONE LOMBARDIA ed ACI, attivare ogni necessaria ed opportuna cooperazione in materia di tassa automobilistica regionale ivi compresi le attività ed i servizi, principali ed ausiliari, di pubblico interesse, ai fini del raggiungimento di adeguati livelli di servizio in favore dei Contribuenti e di riduzione complessiva dei costi;
- i) che ACI , in relazione alla collaborazione fra enti pubblici di cui all'art. 5 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possiede i requisiti sottoindicati:

- è Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, ed è "Amministrazione aggiudicatrice", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - eroga per proprio Statuto svolge, con l'ausilio della propria società strumentale, denominata ACI Informatica S.p.A., operante in regime di in house providing, i servizi connessi alla gestione integrale della tassa automobilistica per numerose Regioni e nelle Province Autonome;
 - i servizi erogati di cui trattasi, pur non rientrando nel cosiddetto mercato aperto, sono stati svolti, nei tre anni precedenti, in misura inferiore al 20% del valore economico totale delle attività svolte da ACI, anche con l'ausilio delle proprie società controllate, nell'ambito dell'oggetto della Convenzione *de qua*;
- l) che per quanto attiene ai servizi relativi al CATA, ovunque ricorrenti nella presente convenzione, gli stessi verranno erogati solo a seguito di espressa richiesta di Regione Lombardia e per determinati periodi di tempo connessi a condizione di inderogabile necessità.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo. 1.

Attività oggetto della convenzione

1. Le attività per il cui esercizio la Regione si avvale dell'ACI sono le seguenti:
 - a) organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti per le attività oggetto della presente convenzione;
 - b) ricezione ed istruzione delle memorie difensive avverso gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento o ingiunzioni ed i ruoli esecutivi emessi dalla Regione in materia di tasse automobilistiche;
 - c) ricezione ed istruzione delle istanze di rimborso e delle esenzioni;

- d) aggiornamento e variazioni dati archivi regionali, senza istruzione di istanza;
- e) archiviazione ottica della documentazione (su richiesta della Regione);
- f) riscossione mediante Internet, Internet banking, Automatic Teller Machine (ATM) e Delegazioni AC;
- g) attività informatiche;
- h) fornitura dei dati relativi a formalità PRA incidenti in materia di tasse automobilistiche;
- i) attività aggiuntive:
 - consulenza alle Strutture della Regione per attività in materia di verifiche ed ispezione sugli Studi di consulenza autorizzati dalla Regione;
 - consulenza alle Strutture della Regione, in fase di adozione ed attuazione della normativa in materia di tassa automobilistica nonché "targa personale".
- j) gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS (Radiazioni d'Ufficio).
- k) Gestione delle attività inerenti il recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- l) Gestione, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, previo separato atto che disciplini modalità e costi:
 - delle attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento secondo le procedure di cui al Codice di Procedura Civile;
 - delle attività di postalizzazione massiva delle comunicazioni ai contribuenti, con sistemi e prodotti in grado di fornire analitica e precisa rendicontazione dell'esito degli invii.

2. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e la qualità di quanto ad essi erogato in materia di tasse automobilistiche ACI e Regione Lombardia si impegnano a predisporre un manuale tecnico-operativo in materia di Tasse Automobilistiche e ad istituire un Gruppo di Lavoro per lo studio, la proiezione e la sperimentazione di nuove modalità di tassazione.

Articolo. 2.

Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 1:
 - a. la Regione assicura ad ACI, per il tramite della Società Lombardia Informatica, i necessari collegamenti telematici con gli archivi elettronici delle tasse automobilistiche regionali e la messa a disposizione delle procedure informatiche di gestione con i relativi aggiornamenti; ACI non è responsabile della veridicità dei dati contenuti negli archivi elettronici regionali messi a disposizione dalla Regione, anche per il tramite di Lombardia Informatica, e degli esiti attribuiti automaticamente dalle procedure di cui al comma 1.
 - b. Limitatamente alle operazioni ed atti relativi agli anni tributari sino al 2007, ACI, per il tramite della Società Aci Informatica, assicura i necessari collegamenti con gli archivi elettronici delle tasse automobilistiche regionali e con le relative applicazioni, realizzati e gestiti da ACI ai sensi della precedente convenzione.

Articolo. 3.

Organizzazione e gestione delle attività di assistenza ai contribuenti

1. ACI cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza ai contribuenti sulle attività oggetto della presente Convenzione per il tramite dei propri Uffici Provinciali dislocati in ogni capoluogo di Provincia, di

un'apposita struttura centralizzata denominata CATA (Centro Assistenza Tasse Auto).

2. Gli Uffici Provinciali e/o il CATA gestiscono le attività di assistenza inoltrate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali tramite servizio postale.

3. Il CATA gestisce le richieste di assistenza inoltrate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali tramite telefono, fax o e_mail.

4. Nei casi più complessi il CATA o lo stesso Ufficio Provinciale possono invitare il contribuente a recarsi presso l'Ufficio Provinciale fissando con esso un appuntamento.

5. Tali attività sono espletate sulla base della documentazione consegnata ovvero inviata dal richiedente, utilizzando le procedure informatiche ACI per la gestione degli anni tributari sino al 2007, e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.

6. ACI assicura il coordinamento, il monitoraggio qualitativo, l'adeguato sviluppo dei percorsi formativo e professionale degli addetti al servizio, in cooperazione e sulla base di piani e programmi condivisi con Regione.

7. Regione, al fine di garantire la massima efficacia delle attività assicurate, nell'ambito dei testi di comunicazione da inviare ai Contribuenti nelle diverse fasi e campagne di recupero ovvero di informazione, darà indicazione degli UUPP ACI e dei riferimenti del CATA.

Articolo. 4.

Ricezione ed istruzione delle memorie difensive avverso gli avvisi bonari, gli avvisi di accertamento o ingiunzioni ed i ruoli esecutivi emessi dalla Regione

1. ACI, per il tramite dei propri Uffici Provinciali, dislocati in ogni capoluogo di Provincia, e direttamente per il tramite del CATA, riceve ed istruisce le memorie difensive avverso gli avvisi bonari, gli avvisi di accertamento o ingiunzioni ed i ruoli esecutivi emessi dalla Regione in materia di tasse automobilistiche utilizzando le procedure informatiche ACI per la gestione degli anni tributari sino al 2007, e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.
2. Le memorie difensive, anche in formato elettronico, sono prese in carico dall'Ufficio Provinciale e/o dal CATA, mediante l'apposizione della data di ricezione e del numero di protocollo, salvo diverse disposizioni della Regione.
3. L'esito derivante dall'istruttoria delle memorie difensive è fornito alla Regione in formato elettronico con cadenza settimanale.
4. La documentazione cartacea relativa alle memorie difensive viene trasmessa alla Regione dall'Ufficio Provinciale ACI che l'ha presa in carico entro il trimestre successivo alla lavorazione.
5. Tali attività sono espletate sulla base della documentazione inviata dal richiedente, utilizzando le procedure informatiche ACI per la gestione degli anni tributari sino al 2007, e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.
6. Le attività sono svolte da ACI, nella sua integrale composizione federativa, in base alle norme, ai regolamenti, alle direttive e alle circolari regionali.

Articolo. 5.

Ricezione ed istruzione delle istanze di rimborso e delle esenzioni

1. L'ACI, per il tramite dei propri Uffici Provinciali dislocati in ogni capoluogo di Provincia e del CATA, riceve ed istruisce le istanze di rimborso e le domande di esenzione (anche presentate dai diversamente abili ai sensi delle leggi vigenti in materia, garantendo in tale caso il rispetto dei dati sensibili contenuti nella

documentazione trattata) inoltrate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali, anche se correlate all'istruttoria delle memorie difensive avverso gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento o alle ingiunzioni di cui al precedente articolo 4.

2. **ISTANZE DI RIMBORSO.** ACI, per il tramite dei propri Uffici Provinciali e del CATA, istruisce le istanze di rimborso presentate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali.

3. **ESENZIONI.** ACI, per il tramite dei propri Uffici Provinciali e del CATA, istruisce, definisce e fornisce il parere tecnico relativamente alle istanze di esenzione presentate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali.

4. Tali attività sono espletate sulla base della documentazione inviata dal richiedente, utilizzando le procedure informatiche ACI per la gestione degli anni tributari sino al 2007 e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.

Articolo. 6.

Aggiornamento e variazioni dati archivi regionali, senza istruzione di istanza

1. ACI provvede ad effettuare puntuali operazioni di variazione dati per l'ottimale aggiornamento degli archivi regionali, sulla base della idonea documentazione ed in base alle norme ed ai regolamenti regionali.

2. Tali attività sono espletate sulla base della documentazione inviata dal richiedente, utilizzando le procedure informatiche di ACI per la gestione degli anni tributari sino al 2007 e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.

Articolo. 7.

Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS (Radiazioni d'Ufficio)

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività inerenti l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del Codice della Strada (Radiazioni d'Ufficio), la Regione si avvarrà delle procedure, delle strutture e dei servizi dell'ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività.

2. A tal fine ACI:

- a. provvede, sulla base dei flussi dati e delle indicazioni ricevute dalla Regione, alla verifica delle posizioni tributarie risultanti non regolarizzate per almeno un triennio consecutivo con le risultanze degli archivi PRA;
- b. elabora, sulla base dell'esito delle operazioni di cui al punto precedente, i flussi e l'elenco delle posizioni tributarie per le quali si può avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'Articolo 96 del C.d.S., dandone comunicazione alla Regione;
- c. provvede ad inviare comunicazione scritta della irregolarità della posizione tributaria del veicolo e dell'avvio dei termini per la cancellazione d'ufficio agli intestatari di veicoli interessati, a mezzo raccomandata a/r il cui esito di invio sarà archiviato otticamente;
- d. provvede all'acquisizione delle memorie difensive e dell'eventuale prova dell'avvenuto pagamento presentate dai proprietari dei veicoli cui è stata notificata la richiesta dei motivi dell'inadempimento, ed adotta gli atti definitivi necessari all'espletamento della formalità;
- e. provvede alla gestione di un secondo ciclo di comunicazione ai Contribuenti;
- f. sulla base delle risultanze delle attività di cui ai punti precedenti, l'ACI darà comunicazione alla Regione Lombardia e al competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti, per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le

modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze sentito il Ministro dei Trasporti.

Articolo. 8.

Gestione delle attività inerenti il recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il PRA

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività per il recupero delle tasse automobilistiche non versate per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il PRA, la Regione si avvarrà delle procedure, delle strutture e dei servizi dell'ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività.
2. A tal fine l'ACI:
 - a. provvede, sulla base dei flussi dati forniti dalla Regione ed organizzati e condivisi con ACI, e sulla base indicazioni ricevute dalla Regione, alla verifica della permanenza dell'iscrizione negli archivi PRA del fermo amministrativo;
 - b. alla produzione dell'elenco delle posizioni tributarie risultanti non regolari, messo a disposizione e comunicato alla Regione;
 - c. all'invio, a mezzo raccomandata semplice a/r o posta massiva ordinaria a scelta della Regione, delle segnalazioni di recupero verso i contribuenti secondo le modalità, i processi, i termini e gli strumenti concordati con la Regione.

Articolo. 9.

Gestione delle attività di notifica e postalizzazione

1. ACI, previa definizione con separato atto che determini le modalità, le procedure, i risultati ed i relativi costi, potrà gestire su delega della Regione, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi:

- le attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento secondo le procedure di cui al Codice di Procedura Civile ovvero della legislazione generale in materia;
- le attività di postalizzazione massiva delle comunicazioni ai contribuenti, con sistemi e prodotti in grado di fornire analitica e precisa rendicontazione dell'esito degli invii.

Articolo. 10.

Archiviazione ottica della documentazione

1. ACI, su espressa richiesta della Regione, provvede al servizio di archiviazione ottica della documentazione trattata dagli UU.PP. e dal CATA.
2. Per ottimizzare ed economizzare le attività di archiviazione documentale, standardizzare le chiavi di ricerca e i flussi dati in favore di Regione Lombardia, ACI, previa stipula di distinto atto integrativo alla presente Convenzione con relativa definizione dei relativi costi, può provvedere all'acquisizione ottica della documentazione trattata dalla propria Rete di Delegazioni AACC e dagli Studi di consulenza autorizzati nell'ambito delle attività di gestione delle tasse automobilistiche ad esse delegate dalla Regione Lombardia.
3. L'acquisizione ottica di cui al comma precedente potrà essere assicurata anche per le attività di gestione delle tasse automobilistiche svolta direttamente dalle strutture Regionali.
4. La documentazione ottica acquisita ai sensi dei commi precedenti è messa a disposizione della Regione con le modalità concordate nell'atto integrativo di cui al precedente comma 2.

Articolo. 11.

Riscossione e Riversamento

Riscossione

1. ACI provvede, per il tramite della Società Aci Informatica, al servizio di riscossione tramite internet mediante il servizio denominato "bollonet" e tramite ATM ed Internet Banking, in collegamento con l'Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche, utilizzando il servizio di calcolo, riscossione e rendicontazione on line SDICTA PLUS, come in uso. Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'uso di internet, dell' ATM e dell'Internet banking e dalla diversa organizzazione del servizio sono posti a carico degli utenti. ACI e Regione potranno concordare ulteriori diverse forme di riscossione, le cui modalità saranno trattate in apposito *addendum* convenzionale
2. L'ACI assicura e garantisce il monitoraggio del servizio di riscossione ed il corretto riversamento delle somme incassate a titolo di tributo, sanzione ed interessi tramite servizi Bollonet, ATM ed Internet Banking.
3. Regione Lombardia autorizza ACI a riscuotere la tassa automobilistica per il tramite degli Studi di Consulenza Pratiche Automobilistiche autorizzati ai sensi della legge 264/1991, aderenti all'Automobile Club, Delegazioni AC.
4. ACI garantisce il riversamento di quanto riscosso con la propria ed intera dotazione patrimoniale, tenendo indenne Regione Lombardia da eventi di insoluto.
5. ACI si impegna a dotare i propri punti di servizio di POS per la riscossione.
6. ACI assicura un controllo puntuale sulle attività di riscossione, in particolare sulle operazioni annullate; effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio e della soddisfazione del cliente evidenziando i risultati di tali attività in rapporti da trasmettere semestralmente a Regione.
7. ACI si impegna fornire a Regione Lombardia, entro il termine massimo di 5 giorni dall'adozione, notizia di tutti i provvedimenti adottati, riferiti all'attivazione del servizio di riscossione presso le singole Delegazioni AC, all'aggiornamento, alla sospensione e alla revoca.

8. Regione Lombardia potrà richiedere la sospensione o la revoca dell'abilitazione, quando siano accertati, a carico del responsabile o di suo incaricato, comportamenti difformi rispetto alle direttive impartite da Regione, o lesivi dei diritti o degli interessi legittimi dei contribuenti, o lesivi dell'immagine di Regione o di ACI e in tutti i casi di reiterata errata applicazione delle disposizioni normative e amministrative vigenti nella gestione dei servizi di riscossione e di eventuale assistenza ad essa affidati e di atti o comportamenti contro legge tesi ad arrecare danno alla Regione.

9. In ogni caso, non potranno essere riabilitati alla riscossione della tassa automobilistica gli Studi di Consulenza, Delegazioni AC:

- a) nei confronti dei quali siano in corso procedure di recupero da parte della Regione per il mancato riversamento delle tasse auto riscosse;
- b) gli Studi di Consulenza nei quali siano presenti titolari o legali rappresentanti che, alla data dei mancati riversamenti, erano titolari o legali rappresentanti di Studi di Consulenza nei confronti dei quali Regione abbia dovuto procedere al recupero delle somme dagli stessi riscosse e non riversate e che, per tale motivo, siano cessati da precedente rapporto convenzionale;
- c) Studi di Consulenza nei confronti dei quali si sia proceduto al recesso da precedente convenzione per i motivi di cui al precedente paragrafo.

10. ACI aderisce alle modalità di riscossione di Regione Lombardia e adegua in conseguenza i suoi sistemi informativi. Le attività di cui ai punti precedenti avvengono nel rispetto dei protocolli informativi ed operativi concordati con Lombardia informatica spa, al fine di salvaguardare le performance del sistema.

11. I servizi di riscossione di cui al presente articolo, compresi gli adeguamenti dei sistemi, sono resi a titolo gratuito, quale specifica collaborazione al fine di migliorare il servizio ai contribuenti.

12. ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate, con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali e delle indicazioni e disposizioni Regionali.

Riversamento

13. Ai fini del riversamento delle somme riscosse quali tasse automobilistiche, la relativa contabilizzazione è effettuata con cadenza settimanale. Ogni lunedì ACI riceve dal proprio sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare delle somme riscosse nella settimana precedente tramite Delegazioni virtuali e le Delegazioni AC. Detto ammontare deve essere reso disponibile a Regione Lombardia entro i due giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione dell'estratto conto.

14. Gli incassi settimanali tramite internet, ATM ed internet banking e Delegazioni AC sono riversati da ACI a Regione Lombardia mediante procedura di addebito SEPA o con altra modalità concordata tra le parti. In particolare ACI provvede ad inviare a Regione Lombardia il flusso delle disposizioni SEPA a carico dell'ACI di importo pari al riscosso settimanale, ovvero provvede adottando le procedure del sistema SDICTA Plus. Sulle somme non riversate alla prescritta scadenza si applica l'interesse legale annuo vigente al momento del calcolo, determinato in relazione al numero di giorni che intercorrono da quello successivo alla scadenza del termine per il riversamento a quello in cui lo stesso è effettuato. La regolarizzazione deve avvenire attraverso contestuale versamento dell'importo settimanale riscosso e non riversato nei termini maggiorato con la percentuale calcolata secondo le modalità indicate al comma precedente.

Articolo. 12.

Attività informatiche

1. L'ACI, anche per il tramite di Aci Informatica, provvede alla gestione informatica, alla manutenzione adattiva ed alla manutenzione correttiva degli

archivi regionali della tassa automobilistica istituiti presso l'ACI (sino all'anno tributario 2007) e delle procedure necessarie per la sua gestione.

2. L'ACI, provvede alle elaborazioni, estrazioni e fornitura di flussi dati, sino all'anno tributario 2007, come concordato e pianificato con Regione Lombardia.

Articolo. 13.

Fornitura dei dati relativi a formalità PRA incidenti in materia di tasse automobilistiche

1. L'ACI fornisce con cadenza giornaliera i dati relativi alle formalità registrate presso il Pubblico registro Automobilistico (PRA) aventi incidenza in materia di tasse automobilistiche di Regione Lombardia.

2. ACI, anche per il tramite di Acì Informatica Spa, e Regione, anche per il tramite di Lombardia Informatica Spa, ridefiniranno, se necessario, relativamente ai flussi informatici/informativi, in uno specifico documento condiviso:

- a. i tracciati dei file,
- b. le modalità di trasferimento,
- c. la periodicità,
- d. i requisiti minimi di qualità,
- e. la gestione degli esiti.

Tale documento definirà i punti a. b. c. d. ed e. per tutti i flussi informatici/informativi previsti dalla presente convenzione.

Articolo. 14.

Rete di Qualità e Servizi aggiuntivi per i contribuenti

1. ACI e Regione Lombardia potranno avviare un progetto sperimentale volto alla creazione di una rete di punti di servizio qualificati (Rete Qualità), capace di garantire un alto livello di qualità nei servizi ai contribuenti, sulla base di parametri e requisiti di servizio che saranno previamente condivisi. Alle Delegazioni e Agenzie aderenti alla Rete di Qualità potranno essere affidati servizi

aggiuntivi i cui corrispettivi saranno definiti all'interno di documenti integrativi alla Convenzione vigente tra le Agenzie e Delezioni AC aderenti alla Rete di Qualità e Regione Lombardia.

2. L'ACI, per stimolare lo sviluppo e l'adozione di best practice tra PP.AA., fornisce consulenza alle Strutture della Regione per attività in materia di verifiche ed ispezione sugli Studi di consulenza autorizzati dalla Regione.

3. L'ACI fornisce consulenza alle Strutture della Regione, in fase di adozione ed attuazione della normativa in materia di tassa automobilistica e "targa personale".

Articolo. 15.

Organizzazione, modalità di espletamento delle attività e livelli di servizio

1. L'ACI si impegna ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia e trasparenza amministrativa.

2. In particolare ACI e Regione definiranno il piano della qualità nell'ambito del quale saranno condivisi e definiti:

- i KPI (*Key Performance Indicator*) di servizio, ossia gli indicatori chiave di prestazione per il monitoraggio dell'andamento di un processo aziendale;

- il piano delle azioni da attuare per il raggiungimento dei livelli qualitativi desiderati e condivisi, la misurazione dei risultati e la riattivazione del processo di qualità.

Articolo. 16.

Controlli

1. La Regione, fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 12, provvederà ad organizzare attività di controllo sulle attività svolte ai sensi della presente Convenzione.

2. L'ACI agevolerà le azioni di controllo e monitoraggio delle attività effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con contenuti e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate. Resta fermo il principio che detti controlli non dovranno interferire nella organizzazione e funzionalità delle attività di servizio.

3. Le risposte ai rilievi, concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI all'ufficio regionale competente, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Articolo. 17.

Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme regionali e di quelle nazionali che regolano le attività che svolge per conto della Regione.

2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture e di esonerare Regione Lombardia da qualsivoglia responsabilità.

3. L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. Le cause di forza maggiore, solleveranno l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di una o più attività. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al Responsabile Regionale, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.

5. L'ACI garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi la fornitura e la qualità delle procedure e dei dati necessari allo svolgimento delle attività previste in Convenzione.
6. L'ACI fornirà a Regione, con cadenza trimestrale, il monitoraggio relativo a tutte le attività svolte

Articolo. 18.

Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione provvederà a nominare uno o più responsabili che dovranno relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.
2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità delle procedure e dei dati necessari allo svolgimento delle attività previste in Convenzione.
3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali rimborsi dei costi di adeguamento delle procedure organizzative, definendo altresì anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.
4. I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/03. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione nomina l'ACI responsabile del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.

7. La Regione si impegna a mantenere indenni i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

Articolo. 19.

Decorrenza e durata del rapporto convenzionale

1. Il rapporto di Convenzione decorre dalla data del 01.07.2016 sino al 31 marzo 2017, con facoltà per le parti di recedere con un preavviso minimo di 1 mese.
2. Allo scadere della convenzione cessano le obbligazioni assunte da ACI, fatti salvi, in ogni caso:
 - il completamento di tutte le attività iniziate e non concluse alla data di scadenza del 31 marzo 2017
 - il diritto al rimborso dei costi per le attività concluse al 31 marzo 2017
 - il diritto al rimborso dei costi relativi a tutte le attività già avviate ma non completate entro il 31 marzo 2017, alle medesime condizioni contrattuali previste dalla presente Convenzione.
3. Il rapporto e i conseguenti effetti anche economici della presente Convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

Articolo. 20.

Modificazioni delle attività

1. In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione, si procederà ad una separata ridefinizione dei relativi rimborsi dei costi sostenuti.

Articolo. 21.

Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso amministrativo e tributario al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurarne l'adeguamento in relazione alle norme emanate.
2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno i nuovi valori del rimborso dei costi sostenuti da ACI per le attività in argomento.

Articolo. 22.

Sistemi di coordinamento e gestione delle reti

1. ACI e Regione potranno istituire, se ritenuto opportuno, un gruppo di lavoro congiunto che presenterà ai Referenti di cui all'articolo 25 una proposta operativa finalizzata:
 - A) al miglioramento della gestione delle Reti;
 - B) al miglioramento della qualità di servizio al Contribuente;
 - C) alla riduzione degli oneri, diretti e generali, di gestione delle Reti.

Articolo. 23.

Rimborso costi di esercizio

1. Per le attività e i servizi di cui alla presente Convenzione, espletati da ACI, UU.PP. ACI e CATA, sono previsti a titolo di rimborso:
 - un importo a forfait per l'intero periodo di validità della presente convenzione, per le attività informatiche di conduzione gestione e manutenzione, di coordinamento territoriale e centrale dei servizi, e per le

attività di assistenza in favore dei contribuenti ivi comprese le attività di istruzione delle istanze di rimborso, di istruzione delle di esenzione, e di aggiornamento/bonifiche archivio senza istruzione di istanze pari ad **€ 1.315.066,00**. Relativamente al periodo 01.07.2016-31.12.2016 l'importo di competenza è determinato in **€ 876.711,00**.

- importi a consumo
 - o per la gestione ed istruzione delle pratiche di assistenza ai contribuenti per avvisi bonari, avvisi di accertamento o ingiunzioni e ruoli esecutivi, un importo unitario di € 13,24;
 - o per gli adempimenti relativi alla gestione delle cancellazioni di ufficio art.96 CdS, un importo unitario di:
 - € 1.681,00 a forfait per le attività propedeutiche e di elaborazione dati;
 - € 13,24 per ogni targa lavorata;
 - € 4,79 per la gestione delle attività di produzione, postalizzazione a mezzo raccomandata semplice a/r ed archiviazione ottica delle comunicazioni;
 - o per gli adempimenti relativi alla gestione del recupero delle tasse automobilistiche inerenti i veicoli sottoposti a fermo amministrativo:
 - € 1.681,00 a forfait per le attività propedeutiche e di elaborazione dati;
 - € 13,24 per la lavorazione delle contestazioni da parte dei contribuenti;
 - € 4,79 per la gestione delle attività di produzione, postalizzazione a mezzo raccomandata semplice a/r e archiviazione ottica delle comunicazioni;

- € 0,90 per la gestione delle attività di produzione e postalizzazione a mezzo posta massiva ordinaria.
- per ciascuna risorsa aggiuntiva, disponibile presso gli UU.PP. a richiesta della Regione, rispetto a quelle standard (pari a 18 postazioni di lavoro), un importo mensile per ciascuna pari ad € 7.500,00;
- per ciascun contatto (mail telefono e fax) del CATA, un importo unitario a consumo pari ad € 6,30;
- per la fornitura dei dati PRA, un importo unitario di € 287,27 per singola giornata di lavorazione dati fornita;
- per la elaborazione e la fornitura di flussi di rendicontazione ed aggiornamento degli archivi regionali tasse automobilistiche, al raggiungimento delle dimensioni di 100.000 records in uno o più flussi, un importo unitario di € 0,00.

Articolo. 24.

Modalità di contabilizzazione e pagamento

1. Gli oneri di esercizio, come sopra dedotti, saranno rimborsati ad ACI entro l'anno di riferimento, in soluzioni quadrimestrali o sue frazioni in ragione dell'anno finanziario.
2. Gli importi per le attività a consumo, previsti dalla presente Convenzione, saranno rimborsati trimestralmente.
3. La fatturazione degli importi di cui al comma 2 sarà effettuata previa consuntivazione dei relativi consumi.
4. Gli importi dovuti sono liquidati entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo regionale della relativa fattura.

Articolo. 25.

Rapporti tra gli Enti, rappresentanza.

1. La Regione e ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.
2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. Per garantire l'attuazione della presente Convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente per la Regione il competente Servizio Gestione Tasse Automobilistiche nella persona del Direttore.
4. Il citato Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, in ottemperanza alle disposizioni del nuovo Ordinamento dei Servizi adottato dall'Ente, si avvarrà della collaborazione del Direttore Compartimentale della Direzione Interregionale ACI per la Lombardia, il Piemonte e Triveneto per il coordinamento e monitoraggio delle attività operative di competenza delle strutture territoriali dell'Ente.
5. Il referente della Regione è la dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali.

Articolo. 26.

Inadempienze contrattuali

1. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione delle attività convenzionate provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite PEC l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
2. Qualora ACI non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei rimborsi dei costi relativi alle attività in contestazione, sino al momento in cui le stesse non saranno restituite alla funzionalità prevista in Convenzione.

3. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la Convenzione entro 60 giorni senza alcun onere aggiuntivo, fatti salvi i maggiori danni e gli oneri previsti dalle leggi vigenti.
4. Qualora ACI riscontri inadempienze da parte della Regione nella messa a disposizione dei dati e delle procedure di gestione, secondo quanto previsto nella presente Convenzione, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla Regione tramite PEC l'immediato ripristino delle condizioni previste in Convenzione.
5. Qualora la Regione non ottemperi alla richiesta, ACI sospenderà le attività in contestazione sino al momento in cui non saranno ripristinate le condizioni previste in Convenzione.
6. Qualora ciò non avvenga, ACI potrà interrompere la Convenzione, entro 60 giorni, senza alcun onere aggiuntivo.
7. Nella ipotesi di mancata liquidazione dei rimborsi dei costi pattuiti, da parte della Regione, nei termini di cui al precedente articolo 24, fatti salvi i maggiori danni e gli oneri previsti dalle leggi vigenti, ACI potrà sospendere le attività previste nella presente Convenzione, previo preavviso di 15 giorni solari da inoltrarsi con PEC.

Articolo. 27.

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia, conseguente o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Milano con espressa rinunzia a qualsiasi altro Foro.

Articolo. 28.

Spese contrattuali

1. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo. 29.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta.

Milano, _____

Regione Lombardia

Il dirigente

Automobile Club d'Italia

Il dirigente